




CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE  
CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI



**Fondazione Lavoro**  
Consulenti per il

▼ Ricerca, selezione e intermediazioni professionali



*Assessorato al lavoro e alla formazione*

**Accordo di partenariato**

**TRA**

L'Assessorato al Lavoro della Regione Campania (di seguito denominato Regione), con sede legale in Napoli, via Santa Lucia , rappresentato dall'Assessore Avv. Severino Nappi, domiciliato per la carica presso la medesima Regione.

**E**

La Fondazione Consulenti per il Lavoro, (di seguito denominata Fondazione), con sede legale in Roma, via C. Colombo, 456, autorizzazione ministeriale n° 190007/200/, rappresentata dal Presidente, dott. Mauro Capitano, domiciliato per la carica presso la sede legale.

**E**

Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli , con sede in Napoli , via Alcide de Gaspari 55 , rappresentato dal Presidente , dott. Edmondo Duraccio, domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio

**PREMESSO**

- Che la Regione ha attivato il Piano Regionale Garanzia Giovani Campania con l'obiettivo di offrire risposte e opportunità concrete ai giovani concentrando e canalizzando una parte cospicua delle risorse finanziarie delle politiche del lavoro regionali su strumenti di incentivo e di sostegno specifici in modo da riuscire ad offrire al target 15-29 anni una proposta di inserimento formativo o lavorativo entro 4 mesi dalla adesione al programma.
- Che il Piano Garanzia Giovani Campania è realizzato attraverso la rete regionale



CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE  
CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI



Fondazione Lavoro

Consulenti per il

▼ Ricerca, selezione e intermediazione professionale

dei servizi per il lavoro costituita dai Centri per l'impiego delle Province, da strutture regionali di informazione e orientamento e dagli Operatori pubblici o privati accreditati nel Sistema Regionale ai sensi della DGR 242/2013;

- Che il Piano Garanzia Giovani Campania innova profondamente il sistema di gestione dei servizi e delle politiche del lavoro introducendo nuove modalità improntate ai principi della semplificazione ed efficienza della spesa, della libera scelta degli utenti, della responsabilità condivisa nella erogazione e nella fruizione dei servizi e dei benefici, della premialità sui risultati e della sussidiarietà;
- Che attraverso la rete regionale dei servizi per il lavoro e per l'istruzione e la formazione la Regione attiva e promuove l'offerta dei servizi relativi all'orientamento, all'intermediazione, alla istruzione e alla formazione e alle altre specifiche azioni di politica attiva del lavoro rivolte agli inoccupati ed ai disoccupati;
- che la Fondazione, che opera sul territorio nazionale attraverso i propri consulenti del lavoro delegati, è quotidianamente impegnata a gestire misure e strumenti delle politiche attive del lavoro finalizzati alla selezione, al reclutamento e alla formazione delle risorse umane;
- che la Fondazione è impegnata, in particolare, in qualità di operatore autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, nell'attività di intermediazione così come definita all'art 2 lett. b) del d.lgs. 276/2003 quale: *"attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo"*;
- che la Fondazione è abilitata, ai sensi dell'ar.3 comma 2 del Regolamento Regionale n.7/2013 a operare in qualità di soggetto promotore dei tirocini formativi e di orientamento e dei tirocini di inserimento e re-inserimento lavorativo disciplinati dal citato Regolamento Regionale;
- che è primario interesse della Regione sviluppare i rapporti di collaborazione tra gli operatori della rete dei servizi per il lavoro, con particolare riguardo ai rapporti tra i centri per l'impiego, le strutture dei servizi regionali e gli organismi



CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE  
CONSULENTI DEL LAVORO E NAPOLI



associativi più strettamente collegati al sistema delle imprese e a quello delle professioni, quali la Fondazione, ritenendo tali relazioni imprescindibili per diffondere e facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e per imprimere un positivo impulso alla crescita delle opportunità di lavoro;

- che un rapporto sinergico tra gli operatori della rete regionale dei servizi per il lavoro debba essere realizzato coinvolgendo anche gli operatori del sistema di istruzione e formazione e debba essere sviluppato attraverso l'individuazione di strumenti e modalità operative condivise, con l'obiettivo comune di produrre un miglioramento dell'occupabilità ed una migliore spendibilità delle competenze

### CONSIDERATO

- che l'Italia, quale membro dell'UE, è impegnata nel raggiungimento dei cinque ambiziosi obiettivi – in materia di occupazione, innovazione, istruzione, integrazione sociale e clima/energia – definiti nell'ambito della strategia Europa 2020;
- che è obiettivo specifico della strategia Europa 2020 far conseguire all'UE e agli Stati membri elevati livelli di occupazione;
- che l'Unione europea ha lanciato la Garanzia Giovani per inserire i giovani nel mercato del lavoro, recepita in Italia e attuata con il PON Garanzia Giovani che ha individuato la platea dei beneficiari nei i giovani in età 15-29 anni

### TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti concordano quanto segue:

#### **ART. 1 (oggetto dell'accordo)**

1.1. Oggetto dell' accordo è la collaborazione nell'ambito dell'attività di orientamento e di intermediazione ispirato ad un principio di sussidiarietà che possa ottimizzare i processi di occupazione.



CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE  
CONSULENTI DEL LAVORO CAMPANIA



Fondazione Lavoro  
Consulenti per il Lavoro

▼ Ricerca, selezione e intermediazione professionale

1.2. L'accordo prevede lo svolgimento in sinergia con la rete dei servizi regionale di attività di orientamento, di mediazione domanda/offerta di lavoro e di sviluppo di politiche attive del lavoro, finalizzate all'acquisizione di competenze spendibili nel sistema delle imprese e alla transizione ottimale nel MdL.

## **Art. 2 (obblighi delle parti e modalità operative)**

2.1. Nell'ambito delle attività di orientamento, le parti si impegnano a progettare e realizzare azioni comuni di orientamento al lavoro, anche grazie all'interazione con le aziende e approfondimenti sul MdL.

2.2. Nell'ambito dell'attività di mediazione le parti si impegnano a collaborare affinché gli operatori dei servizi per il lavoro portino a conoscenza dei soggetti in cerca di occupazione il maggior numero di opportunità lavorative e rendano veloce ed efficace la reperibilità delle figure professionali in esse descritte. A tal fine le parti utilizzeranno, di volta in volta, gli strumenti più idonei (condivisione profili presenti sulle proprie banche dati, consulenza sulle tipologie contrattuali, campagne informative e di aggiornamento per gli operatori e per i destinatari dei servizi etc.).

2.3. Nell'ambito dell'attività di progettazione e diffusione di politiche attive del lavoro, le parti si impegnano a realizzare momenti di confronto utili ad una condivisione delle problematiche e i processi da implementare per rendere efficaci tali politiche.

2.4. Le modalità di esecuzione del presente accordo, in particolare tempi e strumenti utili alla realizzazione di quanto sopra descritto, saranno concordate tra le parti in funzione delle specifiche esigenze.

2.5. Nell'ambito della Garanzia Giovani le parti si impegnano a collaborare per sviluppare processi virtuosi che aiutino i giovani ad entrare nel mercato del lavoro; in particolare:

- l'Ordine attraverso, i propri canali di comunicazione/informazione, darà la massima divulgazione ai propri iscritti finalizzata alla conoscenza del piano Garanzia Giovani da parte delle imprese loro assite;



CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE  
CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI



- la Fondazione nell'implementazione di percorsi di accompagnamento dei giovani verso un tirocinio, un contratto di apprendistato o verso percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale.

### **Art. 3 (risorse economiche)**

3.1. Le modalità riguardanti il coinvolgimento delle strutture e attrezzature messe a disposizione dalle parti, nonché le attività svolte dalle parti nell'ambito delle collaborazioni previste dal presente accordo, saranno regolate da atti amministrativi della Regione.

3.2. Le risorse necessarie per il finanziamento di eventuali percorsi di alternanza, di tirocinio o di inserimento lavorativo con apprendistato, inoltre, potranno essere integrate ulteriormente da apporti di altri soggetti pubblici e privati.

### **Art. 4 (durata)**

4.1. Il presente accordo ha la durata di 1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.

4.2. Esso si intenderà rinnovato automaticamente, qualora non pervenga da una delle parti formale disdetta a mezzo raccomandata da inviare tre mesi prima della scadenza.

### **Art. 5 (recesso)**

5.1. Le parti si riservano il diritto di recedere dal presente accordo con un preavviso di 30 (trenta) giorni quando, a loro insindacabile giudizio, ritengano che l'attività non possa essere continuata o portata a termine.

### **Art. 6 (modifiche)**

6.1. Ogni modifica al presente accordo di collaborazione dovrà essere stipulata in forma scritta a pena di nullità.

### **Art. 7 (norme finali)**

7.1. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo la questione sarà in prima istanza definita tramite tentativo di conciliazione fra le parti.



CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE  
CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI



Ove ciò non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Napoli.

Per la Regione

Per il CPO

Per la Fondazione

29 MAG. 2014